



COMUNE DI MAGLIANO VETERE

84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I
 ☎ 0974/992032 – 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 27/09/2012

OGGETTO: Imposta Municipale propria (I.M.U.). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012.-

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 18,30 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione.
 Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	D'ALESSANDRO CARMINE	SI	
2	MAUCIONE TONINO	SI	
3	CATINO LIBERO	SI	
4	CAROCCIA GIUSEPPE		SI
5	RUSSO ROBERTO	SI	
6	D'ALESSANDRO SERGIO	SI	
7	PIANO ADRIANO	SI	
8	CAROCCIA BRUNO	SI	
9	BONFRISCO GIOVANNI	SI	
10	CORCILLO GIUSEPPE	SI	
11	PASCA ANGELO	SI	
12	GUARIGLIA PASQUALE	SI	
13	SCANNAPIECO CLEMENTE		SI
	TOTALE	11	02

Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale Unica (IMU);

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - c.d. decreto Monti, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, il quale ha modificato il regime dell'IMU, prevedendo in particolare:

- l'anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;
- l'estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- la determinazione delle aliquote base e la modifica dei moltiplicatori delle rendite;

VISTO altresì il D.lgs. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il sopraindicato decreto rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

CONSIDERATO che:

- l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del D.L. 557/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, n. 133 e che i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

RILEVATO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

ATTESO altresì che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

PRESO ATTO che viene riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base dello 0,76% alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

RITENUTO opportuno specificare che il D.L. ha espressamente abrogato alcune disposizioni incompatibili con la nuova disciplina del tributo ed in particolare il terzo comma dell'art. 58 e le lett. d), e) e h) del primo comma dell'art. 59 del D.lgs. n. 446/1997, che disponevano, rispettivamente, in ordine alla detrazione per l'abitazione principale, alle pertinenze e alle aliquote ridotte per le abitazioni assimilate all'abitazione principale - ri-disciplinate dal D.L. n. 201/2011 - nonché le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati;

PRESO ATTO che le uniche fattispecie assimilabili all'abitazione principale sono l'unità immobiliare assegnata al coniuge separato o con matrimonio annullato o sciolto o con effetti civili cessati, a condizione

che il coniuge proprietario non assegnatario non sia possessore di un'altra unità immobiliare adibita ad abitazione ubicata sul territorio del medesimo comune ove è ubicata l'unità immobiliare assegnata all'altro coniuge (spettante ex lege) e l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata, se deliberato dal Consiglio Comunale;

RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso del Servizio Tributi relativi alle base imponibili divisi per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU sulla prima casa pari al rimborso statale soppresso occorre prevedere un'aliquota dello 0,4%;

RILEVATO inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere con la quota spettante al Comune un gettito pari a quanto attualmente il Comune introita a titolo di ICI, sia necessario determinare un'aliquota dello 0,76%;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 12.09.1991;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, espressi nei modi e termini di legge, in relazione alla regolarità tecnica-amministrativa e finanziaria;

Con votazione unanime e palese: Consiglieri presenti e votanti n. 11;

DELIBERA

1) di determinare le aliquote IMU per l'anno 2012 così come di seguito specificato:

1. Aliquota base dello 0,76%;

2. Aliquota ridotta allo 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

3. Aliquota ridotta allo 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

2) di assimilare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni spettanti, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e dai cittadini residenti all'estero (AIRE) a condizione che non risulta locata;

3) di fissare l'importo minimo annuo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono effettuati accertamenti e/o rimborsi così come di seguito indicato:

-versamenti volontari e in autoliquidazione Euro 7,00;

-emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso Euro 12,00.

4) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto.

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.-

Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (dr. Carmine D'Alessandro)

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/10/2012

Magliano Vetere, 09/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Li, 09/10/2012

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Claudia Vertullo)



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta esecutiva il 09/10/2012.

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)